

**CONVENZIONE TRA IL CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
UNIVERSITA' MESSINA A.S.D.
E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA**

L'anno 2015, il giorno _____ del mese di Maggio, in Messina, nei locali del Rettorato, innanzi a me Prof. Francesco De Domenico, Direttore Generale dell'Università degli Studi di Messina, funzionario designato a ricevere e redigere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano per conto e nell'interesse dell'Università degli Studi di Messina

tra

il Centro Universitario Sportivo Università Messina A.S.D., (di seguito C.U.S. Unime A.S.D.), in persona del Presidente *pro-tempore* Dott. Micali Antonino, nato a Messina (ME) il 16/01/1962, domiciliato per la carica in Messina, Contrada Conca D'Oro, complesso sportivo "Primo Nebiolo"

E

l'Università degli Studi di Messina (di seguito Università), rappresentata dal Rettore *pro-tempore* Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30/08/1968, domiciliato per la carica in Messina, Piazza Pugliatti 1,

Premesso che:

- la legge 28.06.1977, n. 394 prevede l'istituzione presso ciascuna Università di un Comitato che sovrintenda agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività;
- il regolamento per il funzionamento dei Comitati per lo sport universitario è stato approvato con D.M. P.I. del 18.9.1977;
- l'art. 12 della legge n. 390/1991 – Norme sul diritto agli studi universitari – prevede, tra l'altro, la promozione da parte delle Università di attività culturali, sportive e ricreative mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive;
- l'Università è proprietaria presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie di un maneggio e delle relative strutture ed attrezzature;
- l'Università intende valorizzare le aree in cui insiste il maneggio, le strutture e le attrezzature già esistenti ai fini dell'attivazione del maneggio per attività sportive equestri;
- è intenzione dell'Università promuovere il rilancio delle attività di "Pet Therapy" ed attivare la sezione sport equestre per disabili (CUS UNIME);
- l'attivazione del maneggio favorisce le attività didattiche e tirocinanti per gli studenti del Dipartimento di Scienze Veterinarie e le pratiche mediche su grandi animali dell'Ospedale Veterinario Didattico.

Convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1

Premesse

Le premesse e gli allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

Oggetto

L'Università, in attuazione della L. 394/77 e relativi regolamenti di attuazione, affida in esclusiva al C.U.S. UNIME A.S.D., la gestione del maneggio e delle relative aree di pertinenza, costituiti da circa 2500 mq di superficie (di cui circa 1000 mq recintati), come meglio individuati nell'Allegato A) che, sottoscritto dalle Parti, costituisce parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 3

Attività del C.U.S.

Il C.U.S. UNIME A.S.D. si impegna:

- a) alla gestione ed alla manutenzione ordinaria del maneggio e delle relative aree di pertinenza, di proprietà dell'Università individuati nel predetto Allegato A), oltre a farsi carico degli oneri e delle spese connesse alla gestione;
- b) a mettere a disposizione il maneggio e le attrezzature ad esso annesse e tutto quanto occorre per il regolare funzionamento;
- c) a procedere all'acquisto degli arredamenti, delle attrezzature e del materiale necessario per la realizzazione delle attività previste nei programmi.

ARTICOLO 4

Personale

Il personale che il C.U.S. UNIME A.S.D. impiegherà per l'espletamento dei programmi e delle attività di cui all'art. 3 della presente convenzione è a suo esclusivo carico, compresi tutti gli oneri derivanti (contributivi e previdenziali), restando in ogni caso l'Università estranea ad ogni relativo rapporto.

Il C.U.S. UNIME A.S.D. opererà con il suo personale amministrativo e tecnico per la manutenzione e l'approntamento degli impianti e del verde, a supporto delle attività sportive implementate e delle attività correlate, organizzate e gestite unicamente dal C.U.S. UNIME A.S.D..

Il C.U.S. UNIME A.S.D. curerà la manutenzione ordinaria del maneggio e delle aree di pertinenza, mentre per la manutenzione straordinaria, che resterà a carico dell'Università, opererà di concerto con l'Unità Speciale Servizi Tecnici, proponendo ed assumendo tutte le iniziative volte al miglioramento ed alla valorizzazione delle strutture, ed assicurerà l'utilizzo degli spazi necessari per lo svolgimento delle attività formative del Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive, del Dipartimento di Scienze Veterinarie e dell'Ospedale Veterinario Didattico.

L'Università comunque per fini didattici potrà servirsi di proprio personale.

ARTICOLO 5

Risorse Finanziarie

Fermo restando l'articolo 6 della vigente convenzione CUSI - CUS – Università, per la gestione del maneggio l'Università potrà contribuire con propri fondi, ove necessario, allo sviluppo delle attività sportive e didattiche.

ARTICOLO 6

Durata

La presente Convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per eguale periodo, salvo disdetta, comunicata tramite PEC o lettera raccomandata, tre mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 7

Recesso o scioglimento

Le parti si riservano di verificare periodicamente lo stato di attuazione degli impegni e degli obiettivi previsti dalla seguente convenzione. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, l'Università potrà recedere anticipatamente rispetto alla scadenza programmata, chiedendo il rilascio degli impianti affidati in gestione, con il preavviso minimo di giorni trenta, in presenza di gravi e comprovati inadempimenti e violazioni da parte dell'Ente affidatario o di mancata realizzazione degli obiettivi programmati. È esclusa in ogni caso la corresponsione di risarcimenti o indennizzi a carico dell'Università.

ARTICOLO 8

Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo unico della sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le attività di cui alla presente convenzione il preposto, il dirigente, il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del citato D.Lgs., si identificano in quelle del C.U.S. UNIME A.S.D.

ARTICOLO 10

Copertura assicurativa

Il C.U.S. UNIME A.S.D., per i soggetti che svolgeranno le attività connesse con la presente Convenzione presso le strutture di cui all'Allegato A), si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa.

ARTICOLO 11

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

ARTICOLO 12

Controversie

Le eventuali controversie inerenti all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente convenzione

saranno demandate, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., all'Organo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina presso il Tribunale di Messina.

ARTICOLO 13

Registrazione

Le spese di registrazione e di bollo saranno a carico del C.U.S. UNIME A.S.D..

Per l'Università degli Studi di Messina
Prof. Pietro Navarra

Per il C.U.S. UNIME A.S.D.
Dott. Antonino Micali

L'Ufficiale Rogante
Prof. Francesco De Domenico

